

PARERE *PRO VERITATE* COMMISSIONATO DA STRADE AL PROF. AVV. MARCO RICOLFI,
GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO CONSULTIVO PER IL DIRITTO D'AUTORE PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (2019-2023)

Presentiamo di seguito una sintesi del parere *pro veritate* commissionato da Strade al giurista Marco Ricolfi (dal 2019 al 2023 Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso la Presidenza del Consiglio); raccomandiamo tuttavia di leggere anche l'intero parere, che trovate [qui](#). Per quanto la Consulenza contrattuale di Strade si sia sforzata di fornire una sintesi il più possibile esauriente e aderente alle argomentazioni dell'esperto, il testo di riferimento resta il parere originale.

° **Cos'è un parere *pro veritate***

Letteralmente, un parere "a favore della verità"; nella pratica, un documento di carattere dottrinale che esprime in forma scritta un'opinione argomentata su una questione di diritto. Per prassi viene redatto da un esperto che goda di un'eminenza riconosciuta nel campo in cui opera: un avvocato o un docente di diritto di provata fama ed esperienza, la cui opinione ha un peso che può indirizzare orientamenti e decisioni altrui. Molto spesso, le due qualifiche coesistono nella stessa persona, come nel caso del Prof. Avv. Marco Ricolfi che ha stilato per noi il parere richiesto.

° **Il quesito di Strade all'esperto**

Nel 2021 il decreto legislativo n. 177 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 790 del 2019 (cosiddetta "Direttiva copyright") e riformato la legge nazionale sul diritto d'autore n. 633 del 1941 ("LDA"), introducendovi una serie di modifiche e integrazioni, tra cui quelle volte ad assicurare l'equa remunerazione degli autori nei contratti di sfruttamento delle loro opere. Al professore Strade ha chiesto di indicare i criteri sulla base dei quali va oggi valutata la legittimità delle clausole dei contratti di traduzione editoriale. Il parere è datato 29 giugno 2023.

° **La risposta dell'esperto**

- L'estensore del parere mette dapprima in luce tre presupposti generali (pp. 1-5).

Il primo è che **lo squilibrio nel potere negoziale delle parti** (editore e traduttore) **è un dato acquisito**, al punto tale che anche il legislatore lo tratta come acclarato e si è mosso per introdurre dei correttivi alla situazione. Questo squilibrio, si sottolinea, non riguarda solo la disparità di potere e risorse economiche tra le parti, ma anche la **disponibilità di informazioni**: l'impresa-editore ha accesso a dati riguardanti le modalità e i risultati dello sfruttamento dell'opera che al privato-traduttore sono fin qui rimasti del tutto preclusi.

Il secondo presupposto concerne lo status del traduttore nell'assetto normativo attuale. Oltre all'«ormai riconosciuta e assodata collocazione della traduzione come opera dell'ingegno *pleno iure*», il parere sottolinea la portata sistematica della modifica al comma 4 dell'art. 46 LDA che, con riferimento all'ulteriore compenso commisurato agli incassi delle proiezioni dell'opera cinematografica, ha aggiunto ai soggetti menzionati precedentemente dalla norma anche «il traduttore». Tale inclusione si iscrive in un più generale riconoscimento del valore della traduzione nell'industria culturale e nella realtà sociale.

Infine, il terzo presupposto è che la valutazione della conformità dei contratti di traduzione letteraria alla legge va svolta alla luce del diritto europeo e delle norme nazionali che lo recepiscono. Il parere fornisce delle precisazioni sul rapporto tra questi due tipi di fonti, richiamando innanzitutto il rilievo primaziale del diritto europeo e ricordando che, in presenza di una norma interna che dia attuazione a impegni europei o internazionali del nostro Paese, il canone privilegia la lettura della norma più conforme alla previsione sovranazionale. In altre parole: se una norma nazionale dovesse apparire, o dare adito a possibili letture, non in linea con una disposizione europea, sarà quest'ultima a prevalere come strumento interpretativo

dell'intenzione del legislatore. Il parere precisa anche il ruolo che hanno i considerando (le premesse) della Direttiva nel processo interpretativo.

Poste le questioni preliminari, l'esperto passa ad analizzare le nuove norme e le loro implicazioni nella medesima sequenza utilizzata dal legislatore.

- Sul **diritto degli autori a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti** (pp. 6-10)

Questa è la formulazione usata dal legislatore europeo (Considerando 73), alla quale il legislatore italiano, in sede di recepimento, fa un'importante aggiunta: **nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento**, precisamente all'art. 107 LDA, comma 2. Questo stabilisce anche: «Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma». Quindi qualsiasi clausola contrattuale sul compenso che non rispetti tale principio, anche per espressa rinuncia da parte del traduttore, è nulla. La sanzione di nullità testimonia la convinzione del legislatore che i precetti di adeguatezza e "proporzionatezza" o "proporzionalità adeguata" – e non proporzionalità puramente aritmetica, come vedremo – devono operare fin dalla stipula del contratto, pur proponendo anche rimedi attuabili in seguito.

Che cosa significa remunerazione "adeguata"? Il parere sottolinea innanzitutto che il compenso per il traduttore, ove la traduzione sia ancora da creare, dev'essere adeguato sotto un doppio profilo, dovendo retribuire in modo idoneo sia il lavoro necessario alla realizzazione dell'opera stessa, sia la cessione dei diritti di utilizzazione economica concessi contrattualmente (al cui valore economico per legge il compenso dev'essere correlato). Per ribadire ulteriormente il concetto che l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso comportano necessariamente una correlazione con il valore dei diritti, il legislatore italiano esplicita che la retribuzione deve essere anche "commisurata ai ricavi" che deriveranno dallo sfruttamento dell'opera, ovviamente calcolabili solo a posteriori e nel corso del tempo. Una remunerazione adeguata è quindi una remunerazione che soddisfa i criteri di legge già all'atto della stipula del contratto, ed è destinata a crescere con l'aumentare dei ricavi generati dall'opera.

Che cosa significa remunerazione "proporzionata"? L'esperto, dopo essersi chiesto se «la remunerazione proporzionale è sempre (adeguata e) proporzionata», dedica alla questione un lungo e articolato paragrafo da cui si evince innanzitutto che proporzionato non vuol dire meramente proporzionale, ma implica il concetto di *adeguatezza*. Per esempio, la previsione di una royalty dello 0,5% sul prezzo di copertina di ogni copia venduta è senz'altro, in senso aritmetico, proporzionale: ma è ben lungi dall'essere proporzionata – cioè congruamente correlata al valore economico dei diritti – se il 99,5% dei ricavi resta in mano all'altra parte e il contratto non prevede altre forme di remunerazione. Dunque "proporzionato" non significa solamente "a percentuale" (benché la previsione di un compenso percentuale possa senz'altro *contribuire* alla pattuizione di un compenso proporzionato), bensì implica una congrua compartecipazione al valore dei diritti, tenendo conto «di tutte le possibili utilizzazioni di un testo tradotto e dei relativi potenziali ricavi», dato che la traduzione può diventare volume a stampa, libro elettronico, audiolibro, base per un adattamento teatrale o cinematografico ecc.

Può essere adeguata e proporzionata una remunerazione forfettaria? L'esperto esamina (p. 9) come vada interpretata, alla luce delle nuove norme, la permanenza di una previsione dell'art. 130 LDA secondo la quale, nel contratto di edizione, in deroga alla norma generale, «il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni [...] di traduzioni [...]». Letture superficiali o strumentali della norma hanno dato adito a equivoci, parlando di "contraddizione" o addirittura di "conflitto" tra questa vecchia previsione in deroga e le norme generali imperative vigenti in seguito al recepimento della Direttiva. L'esperto chiarisce che in realtà non vi è alcun conflitto né contraddizione, per due motivi. Innanzitutto, la disposizione dell'art. 130 – nonostante la prassi sin qui attestata – non è mai stata una "norma", ma ha sempre e solo inteso costituire una possibilità di deroga (su volontà concorde delle parti) alla norma stessa. In secondo luogo, le modifiche introdotte all'art. 107 delimitano con precisione i casi in cui è legittimo un compenso "a

stralcio” o forfettario, stabilendo esplicitamente che questo è ammesso solo al verificarsi di due condizioni concorrenti: quando il contributo dell’autore all’opera «abbia carattere meramente accessorio» (cosa che di fatto non potrà mai darsi nel caso del traduttore editoriale, per definizione autore principale dell’opera-traduzione) e quando, al tempo stesso, «i costi delle operazioni di calcolo» (dei compensi dovuti in base al principio di adeguatezza e proporzionalità) siano «sproporzionati allo scopo» (art. 107 LDA). Se l’impresa-editore è sempre riuscita a condurre queste operazioni di calcolo a favore di altri soggetti, non si vede come possa trovare ostacoli tecnici nel compierle a favore dei traduttori.

- Sull’obbligo di informazione, sul meccanismo di adeguamento contrattuale e sulla revoca dei diritti non utilizzati o dell’esclusività della loro cessione (pp. 11-14)

Come si faceva rilevare all’inizio, è l’asimmetria informativa a sbilanciare soprattutto il potere negoziale tra editori e traduttori, a evidente sfavore di questi ultimi. Per questo le nuove norme sono rigorose, imponendo i doveri di informazione anche a eventuali contratti a forfait, prevedendo l’invalidità di deroghe contrattuali in proposito e ampliando il tipo e numero delle informazioni dovute oltre il semplice computo delle copie vendute (p. es. l’identità di utilizzatori secondari o altre modalità di sfruttamento delle opere). Gli obblighi informativi vanno assolti regolarmente, con la periodicità stabilita, anche in caso di assenza di ricavi – comprovabile tanto quanto la presenza – e non sono subordinabili a una richiesta del traduttore.

Se dall’avvenuta trasmissione delle informazioni risultasse che il compenso inizialmente concordato è sproporzionatamente basso rispetto a tutti i proventi, il traduttore avrà diritto a rivendicare una remunerazione ulteriore «adeguata ed equa» (ripetiamo, anche in caso di compenso iniziale forfettario). Per determinare se questa remunerazione sia dovuta e in quale misura, un certo spazio può essere riservato a quanto pattuito nel contratto, e a questo proposito l’esperto consiglia delle opportune specificazioni. Oltre a questo, si chiarisce da un lato che i proventi da tenere in considerazione potranno solo essere quelli che si riflettano realisticamente su eventuali pagamenti al traduttore (per es., una partecipazione scontata a fronte di un prezzo di copertina scontato), ma dall’altro che nella trattativa non possono essere presi in considerazione i costi sostenuti dall’impresa, dato che mai il legislatore vi fa riferimento, menzionando sempre e soltanto la nozione di proventi.

Infine, quanto a diritti che l’impresa abbia acquisito dal traduttore ma poi non abbia sfruttato entro cinque anni dalla stipula del contratto o due dalla disponibilità dell’opera (art. 110-*septies* LDA, comma 5), dalla norma l’esperto evince una certa libertà delle parti di addivenire a risoluzioni parziali del contratto o alla sua revoca, ma rileva che anche un mancato sfruttamento parziale può dare luogo a una perdita dell’esclusiva, motivo per cui il contratto non può prevedere patti peggiorativi a sfavore del traduttore.